IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 43/2025

nel giudizio in materia di pensioni **n. 68622** promosso da:

L. G., C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Fiore e dall'avv. Elisa Linguanti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Sammartino n. 6, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il giorno 11 novembre 2022

contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia;

letti gli atti;

udite le parti come da verbale dell'udienza pubblica del 20 dicembre 2024

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente L. G., ha premesso:

a)- di essere un ex dipendente del Ministero della Giustizia (Min. di Grazia e Giustizia) -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;

b))- in costanza di rapporto di lavoro, aveva sempre percepito gli assegni nucleo familiare (A.N.F.) previsti dalla legge per i soggetti facenti parte del proprio nucleo familiare e posti a suo carico [moglie Ignazia Maggio (e figli C. L., V. L. e A. L.);

c)- è accaduto che, a decorrere dal 2.4.2014 data in cui il ricorrente è divenuto destinatario di Pensione Ordinaria Diretta di Inabilità ex L.335/95 (All.1 – Decreto di pensione), la predetta misura di sostegno al reddito (ossia A.N.F.) non è stata più corrisposta, nonostante lo stesso fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L. 153/1988 che regola la materia;

d)- pertanto, in data 10.12.2019, il ricorrente (avvalendosi del Patronato ENAC) inoltrava all'I.N.P.S. Domanda di Trattamento di famiglia -n. 2120837900124- preordinata al riconoscimento ed erogazione degli Assegni nucleo familiare, per la sola figlia minore A. L. ed in relazione al periodo 3.04.2014 – 8.3.2019;

e)- l'INPS non ha dato alcun riscontro.

Tanto premesso, dopo avere dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ANF, la parte ricorrente ha chiesto di dichiararne il diritto e di condannare l'INPS al pagamento degli importi dovuti.

2)- L'INPS ha preliminarmente eccepito la prescrizione e ha dedotto il difetto di prova dei requisiti del beneficio richiesto; ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

3)- Il Giudice ha disposto successivamente l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

4)- All'udienza del 20 dicembre 2024, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ex art. 167 comma 1 c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei termini che si esporranno.

Va premesso che l'assegno per il nucleo familiare (cd. ANF), previsto dall'art.

3 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5, reiterato nell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, poi convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79). Tale assegno compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche

previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione è, infatti, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. I livelli di reddito, (rivalutabili annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1 ° luglio di ogni anno) sono stabiliti nella tabella allegata alla legge.

Tanto premesso, nell’odierna vicenda il ricorrente -mediante la documentazione depositata- ha dimostrato la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per l’accesso all’Assegno nucleo familiare (ANF) e ha altresì provato che la figlia minore L. A. era a suo carico sino al

raggiungimento della maggiore età, avvenuto il giorno 8 marzo 2019.

Va nondimeno sottolineato che il ricorrente ha lamentato la cessazione della corresponsione dell'ANF dal giorno 2 aprile 2014, cioè con il conseguimento della pensione, ma ha presentato la formale istanza amministrativa soltanto il giorno 10 dicembre 2019. Poiché all'ANF va applicata la prescrizione quinquennale, è evidente che devono considerarsi prescritti gli importi antecedenti al giorno 10 dicembre 2014. Va dunque dichiarato il diritto del ricorrente L. G. a percepire gli Assegni Nucleo Familiare dal giorno 10 dicembre 2014 al giorno 8 marzo 2019.

Per quanto attiene alla quantificazione degli importi dovuti, il Giudice condivide i puntuali conteggi del c.t.u. incaricato, dott.ssa Giorgia Iorio, che ha quantificato gli assegni per l'importo complessivo di euro 3.663,35 (comprensivo di sorte, rivalutazione e interessi legali), come risulta nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 settembre 2024. I conteggi del c.t.u., peraltro, non sono stati oggetto di rilievi delle parti in causa.

Per l'effetto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento di detti assegni -in favore di L. G.- per l'importo complessivo di euro 3.663,35 (comprensivo di sorte, rivalutazione e interessi legali), come quantificato dal c.t.u. nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 settembre 2024, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione (quest'ultima soltanto ove eccedente la misura degli interessi legali) dalla data del 1° ottobre 2024 sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannata al pagamento delle spese di lite -in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, che ne hanno fatto espressa richiesta-

quantificate in euro 1.200 (milleduecento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Per il medesimo criterio della soccombenza, va poste in via definitiva a carico dell'INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara il diritto del ricorrente L. G. a percepire gli Assegni Nucleo Familiare dal giorno 10 dicembre 2014 al giorno 8 marzo 2019;

-per l'effetto, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento di detti assegni -in favore di L. G.- per l'importo complessivo di euro 3.663,35 (comprensivo di sorte, rivalutazione e interessi legali), come quantificato dal c.t.u. nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 settembre 2024, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione (quest'ultima soltanto ove eccedente la misura degli interessi legali) dalla data del 1° ottobre 2024 sino al soddisfo;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite -in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, che ne hanno fatto espressa richiesta- quantificate in euro 1.200 (milleduecento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-pone in via definitiva a carico dell'INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito

della sentenza;

-dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei suoi congiunti in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 20 dicembre 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della parte ricorrente e dei suoi congiunti.

Palermo, 20 dicembre 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Palermo, 14 febbraio 2025

Pubblicata il 17 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi **L. G.** C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 17 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)